

Regolamento per la concessione del patrocinio della Camera di Commercio

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Questo regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza (di seguito denominata anche “Camera di Commercio di Vicenza”, o “Camera”) a soggetti pubblici o privati.

Art. 2 – Il patrocinio della Camera

1. Il patrocinio della Camera di Commercio di Vicenza, costituisce attestazione di sostegno morale della Camera ad un’iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie.
2. Per “iniziativa” si intende un’attività organizzata da terzi quale, ad esempio: un evento, un convegno, una mostra, un’opera a stampa (libro o pubblicazione in genere).
3. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all’iniziativa o all’opera specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all’iniziativa o alla durata dell’opera.
4. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi).
5. La Camera di Commercio di Vicenza concede il proprio patrocinio *esclusivamente a titolo gratuito*, vale a dire senza concessione di contributi o vantaggi economici. I soggetti interessati a domandare alla Camera di Commercio di Vicenza un contributo o vantaggio economico per iniziative che essi intendono svolgere, devono seguire le procedure disciplinate da altri provvedimenti della Camera, tra i quali, in particolare, il *Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale*.

Art. 3 – Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è decisa dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza con valutazioni che tengono conto dei seguenti criteri:
 - coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali della Camera, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti della Camera;
 - rilevanza qualitativa dell’iniziativa per la comunità locale ed in particolare per il sistema delle imprese della provincia di Vicenza;
 - rilevanza quantitativa dell’attività o iniziativa, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - carattere pubblico dell’iniziativa, cioè che essa sia aperta al pubblico e accessibile alla generalità dei cittadini (anche previa prenotazione se a numero chiuso);
 - nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili, che sia garantita la pluralità degli interventi e assicurato il confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi;
 - significatività e coerenza tra l’iniziativa e l’immagine della Camera, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti di comunicazione da utilizzare.

Art. 4 – Soggetti organizzatori o promotori di iniziative da patrocinare

1. Il Presidente della Camera di Commercio concede il patrocinio della Camera ad iniziative organizzate da:
 - associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro e altri organismi non-profit;
 - enti e aziende pubbliche;
 - imprese e società - di capitali o di persone - per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 5 – Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. Il Presidente della Camera di Commercio può concedere eccezionalmente il patrocinio della Camera in deroga all'art. 4 per iniziative anche con profili commerciali e lucrativi, purché finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine Camera e di particolare rilevanza per la comunità locale o per il sistema delle imprese della provincia di Vicenza.
2. La concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1, contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per la Camera e per la comunità locale o per il sistema delle imprese della provincia di Vicenza derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6 - Requisiti e condizioni per l'uso del patrocinio da parte di soggetti esterni

1. L'utilizzazione da parte di soggetti esterni, su documenti e materiali di qualsiasi tipo, di formule quali "con il patrocinio della Camera di Commercio di Vicenza" o simili è possibile solo a seguito della concessione del patrocinio da parte del Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, nel rispetto delle procedure indicate in questo regolamento.
2. La procedura indicata all'art. 8 si applica anche quando il soggetto che chiede il patrocinio della Camera per un'iniziativa sia un ente, istituzione o società al quale la Camera contribuisce in via continuativa o che sia partecipato dalla Camera. Esclusivamente con tali soggetti la Camera può concordare la definizione di procedure semplificate per la concessione del patrocinio in connessione ad iniziative periodiche o continuative.

Art. 7 – Concessione del patrocinio della Camera e autorizzazione all'uso del marchio della Camera

1. La concessione da parte della Camera del patrocinio per un'iniziativa non autorizza il soggetto che la organizza ad utilizzare il marchio della Camera, anche solo per l'iniziativa per la quale ha ricevuto il patrocinio.
2. L'autorizzazione all'uso del marchio della Camera deve essere richiesta facendo riferimento alla disciplina e alle procedure contenute nel Regolamento per la concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio della Camera.

Il soggetto interessato ad ottenere dalla Camera la concessione di un patrocinio per un'iniziativa e anche ad utilizzare il marchio della Camera per la stessa iniziativa, deve presentare alla Camera:

- una richiesta di patrocinio, disciplinata da questo regolamento;
- una richiesta di autorizzazione all'uso del marchio e di rilascio di copia del marchio, disciplinata dal Regolamento per la concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio della Camera.

Art. 8 - Modalità di richiesta del patrocinio della Camera di Commercio

1. Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio della Camera per un'iniziativa da esso organizzata o promossa, deve inviare alla Camera (vedi art. 11) una domanda di concessione di patrocinio via fax o via posta ordinaria, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, salvo casi d'urgenza.

2. La domanda si compone:

- di una lettera del legale rappresentante, presidente o direttore del soggetto che domanda il patrocinio, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio di Venezia, nella quale sono riassunte le motivazioni della richiesta del patrocinio;
- del modulo di richiesta di patrocinio della Camera di Commercio di Venezia, scaricabile dal sito internet www.vi.camcom.it

3. Il modulo di richiesta di patrocinio della Camera di Commercio di Venezia deve essere compilato in tutte le sue parti:

- descrizione del soggetto richiedente e della sua attività;
- motivazione e obiettivi dell'iniziativa e suo impatto potenziale;
- programma di massima dell'iniziativa (data, orari e durata, elenco dei relatori o partecipanti e le istituzioni o soggetti che essi rappresentano...);
- indicazione degli altri soggetti pubblici e privati cui l'organizzatore dell'iniziativa ha domandato o intende domandare il patrocinio per l'iniziativa;
- indicazione degli altri soggetti pubblici e privati che l'organizzatore dell'iniziativa ha coinvolto o intende coinvolgere a vario titolo nell'iniziativa;
- principali strumenti di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

4. Il Presidente della Camera di Commercio, valutata la documentazione pervenuta, decide insindacabilmente se concedere il patrocinio all'iniziativa. In caso di decisione positiva da parte del Presidente, la Camera trasmette al richiedente una comunicazione di concessione del patrocinio.

Art. 9 - Controlli

1. La Camera di Commercio di Venezia può eseguire controlli, direttamente o mediante terzi, per accertare la corretta utilizzazione della concessione del patrocinio e assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione.
2. La Camera di Commercio può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento possano risultare negativi rispetto al ruolo e all'immagine della Camera.

Art. 10 – Menzione non autorizzata della Camera quale ente patrocinante

1. Nel caso di menzione non autorizzata della Camera come ente patrocinante di un'iniziativa, la Camera di Commercio di Venezia ne chiede l'immediata cessazione, la distruzione dei materiali sui quali compare la menzione e l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 11 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni riguardanti le procedure previste da questo regolamento devono essere inviate al Presidente della Camera di Commercio di Venezia, utilizzando i seguenti canali:

- fax 0444 994.834, indicando come destinatario: Presidente della
Camera di Commercio di Venezia
Domanda di patrocinio
- lettera, indicando come destinatario: Presidente della
Camera di Commercio di Venezia
Domanda di patrocinio
Via Montale 27¹
36100 Venezia

¹ A seguito del trasferimento della sede della Camera l'indicazione della via è stata modificata d'ufficio rispetto al testo originario approvato.